



copia

# COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

Viale Kennedy, 2  
84030 Atena Lucana (SA)

Tel. 097576001 – Fax 0975 76022 – Web:www.comune.atenalucana.sa.it - Pec: prot.atena@asmepec.it - C/F:83002560650

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria del 29 Aprile 2021

<b>Delibera n. 2</b> del 29/04/2021	<b>Oggetto: Regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi, livelli ed usi civici: Provvedimenti</b>
--	--

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventinove* del mese di *aprile* alle ore 19,10, in seguito a rituale convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito, presso l'auditorium "Attilio Cirillo" in Atena Lucana scalo, in sessione ordinaria il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Signori componenti:

	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	VERTUCCI Luigi	Sindaco / Presidente	[ X ]	[ ]
2	MELILLO Michele	Consigliere	[ X ]	[ ]
3	SICILIANO Michelina	Consigliere	[ X ]	[ ]
4	MANZOLILLO Francesco	Consigliere	[ X ]	[ ]
5	CANCRO Carmine	Consigliere	[ X ]	[ ]
6	CAMEROTA Maurizio	Consigliere	[ X ]	[ ]
7	BRUNO Vincenzo	Consigliere	[ X ]	[ ]
8	DI SANTI Francesco	Consigliere	[ X ]	[ ]
9	IUZZOLINO Pasquale	Consigliere	[ ]	[ X ]
10	ANNUNZIATA Sergio	Consigliere	[ X ]	[ ]
11	BELLOMO Francesco	Consigliere	[ X ]*	[ ]
Totale			10	1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario comunale, *Dott. Daniele PADOVANI*.

\* Alle ore 19,27 entra e prende posto in Consiglio il Consigliere Francesco Bellomo.

Il Sindaco, in qualità di *Presidente*, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale occorrente per la valida costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. Il Presidente dà atto preliminarmente che sulla presente proposta di deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri ai sensi di quanto disposto dagli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):

Tipo parere	Favorevole / Non favorevole	Firma del funzionario responsabile
Regolarità tecnica	FAVOREVOLE	<b>F.to</b> I Responsabili (Arch. F. Tonti- Dott. D. Padovani)
Regolarità contabile	FAVOREVOLE	<b>F.to</b> Il Responsabile Servizio finanziario Dott. Daniele PADOVANI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visti** gli artt. 3, 7 e 42 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

**Riscontrata** l'esigenza, anche sulla scorta delle richieste pervenute nel tempo, in parte evase ed in parte giacenti in attesa di definizione, di adottare un nuovo *Regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi, livelli e usi civici*, finalizzato a:

- a) definire situazioni giuridiche pregresse per dare certezza dei diritti ai proprietari e/o possessori dei fondi gravati dagli oneri reali (censi, canoni enfiteutici, livelli e simili);
- b) recuperare, nel contempo, canoni pregressi di spettanza del Comune quale ente concedente.

**Considerato** che l'esigenza del Comune appunto è quella, da un lato, di garantire maggiore certezza alle situazioni giuridiche soggettive e, dall'altro, di accertare e definire la propria consistenza patrimoniale immobiliare nell'ambito del processo di ricostruzione dell'entità del proprio patrimonio immobiliare e dell'aggiornamento dell'inventario onde assicurare maggiore economicità, efficienza ed efficacia alla gestione. Il tutto è finalizzato anche ad evitare il pagamento di eventuali oneri non dovuti (es: contributi di bonifica e miglioramento fondiario relativamente ad immobili sui quali il Comune risulta solo ente concedente ma non proprietario o titolare di altro diritto reale);

**Vista** la proposta di nuovo *Regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi, livelli e usi civici*, predisposto dal Responsabile dell'Area economico-finanziaria e dal Responsabile dell'UTC Area Tecnica 1 anche sulla scorta dei vari incontri tenutisi con il Sindaco e la Giunta;

**Ritenuto** che tale proposta sia adeguata all'interesse pubblico coinvolto ed alle esigenze gestionali di questo Comune ;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria (Verbale n. 18 del 28/04/2021) ;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**Con voti** favorevoli resi all'unanimità, accertati nelle forme e termini di legge,

### DELIBERA

1. di adottare l'allegato *Regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei fondi gravati da enfiteusi, livelli e usi civici* che consta di n. 11 articoli oltre al paragrafo rubricato "Definizioni e premessa";
2. di demandare alla Giunta comunale la individuazione dell'ufficio e del responsabile competente alla sua attuazione e gestione;
3. di stabilire in €. 250,00 (Duecentocinquanta/00 euro) l'importo del diritto fisso dovuto dal richiedente al Comune per l'istruttoria di ciascuna pratica di affrancazione, dando atto che detto importo potrà essere successivamente modificato dall'organo esecutivo.

Con separata e medesima votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. per ragioni di operatività.

Il presente verbale, dopo essere stato letto ed approvato, viene così sottoscritto:

**F.to** IL PRESIDENTE  
*Dott. Luigi Vertucci*

**F.to** IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Daniele Padovani*

---

**\*\*\*ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE\*\*\***

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11.05.2021

*Atena Lucana, 10/05/2021*

**F.to** IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Daniele Padovani*

---

**\*\*\*ESECUTIVITA'\*\*\***

( ) La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione.

**(x) La presente deliberazione produce effetti a far data dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della stessa (29/04/2021) .**

*Atena Lucana, 10/05/2021*

**F.to** IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Daniele Padovani*

E' copia conforme all'originale  
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*Dott. Daniele Padovani*



## COMUNE DI ATENA LUCANA

(Provincia di Salerno)

C/F: 83002560650

*Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29.04.2021*

### REGOLAMENTO PER IL CALCOLO DEL CANONE E PER L'AFFRANCAZIONE DEI FONDI GRAVATI DA LIVELLI, ENFITEUSI E USI CIVICI.

#### Definizioni e premessa

- <<**Enfiteusi**>>: è un diritto reale disciplinato dall'art. 957 e ss. del Codice Civile, viene definita come un diritto reale su proprietà altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) gode dell'utile dominio sul fondo stesso, obbligandosi a migliorarlo e pagando al proprietario (concedente) un canone annuo in denaro ovvero in prodotti alimentari;

- <<**Livello**>>: è un tipo di contratto agrario, equiparato all'enfiteusi, oggi pressoché in disuso, che consiste nella concessione pluriennale di un terreno a fronte del pagamento di un canone annuo;

- <<**Uso civico**>>: è un diritto di godimento su terreni di proprietà pubblica (nel nostro caso i terreni appartenenti al demanio o al patrimonio comunale) o di privati riconosciuto alla collettività che si concreta in varie forme (caccia, pascolo, legnatico, erbatico, spigolatura, semina, ecc.), spettanti ai membri di una comunità. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici riguardanti la proprietà pubblica avviene nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione (R.D. 26 febbraio 1928, n. 332) e dalla Legge Regionale n. 11/1981 e ss. mm. ii., in quanto compatibili.

- <<**Terre civiche**>>: sono i suoli comunali gravati da usi civici o da canone enfiteutico o livello disposti in favore del Comune.

- <<**Canone o livello**>>: è un *onere reale* ovvero una prestazione a carico periodico, che è dovuta dal soggetto in quanto permane nel godimento di un determinato bene immobile. Essa consiste, ai fini del presente regolamento, nel versare al Comune una determinata somma di denaro determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Nel territorio comunale sono presenti numerosi fondi gravati da "enfiteusi", "livello" "uso civico" in favore di soggetti privati, nei quali il Comune di Atena Lucana risulta come "ente concedente". E' di tutta evidenza che da tempo immemorabile è stato concesso ai cittadini l'utile dominio di diversi terreni oggetto di successivo provvedimento di legittimazione della loro occupazione a seguito della entrata in vigore delle citate norme di legge del 1927 e del 1928. Le operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi ricadono nella competenza del

Comune concedente. L' "**affrancazione**" rappresenta la possibilità dell'enfiteuta o livellario di diventare pieno proprietario del bene, pagando una determinata somma (c.d. capitale di affrancazione) data dalla rivalutazione del canone enfiteutico.

Ai fini della determinazione del capitale di affrancazione, come sancito nella Sentenza del 23 maggio 1997, n. 143 della Corte Costituzionale, il valore di affrancazione è pari a 15 volte il canone, corrispondente al reddito dominicale rivalutato.

Poiché il presente regolamento è finalizzato a definire situazioni giuridiche pregresse per dare certezza dei diritti ai proprietari e/o possessori dei fondi gravati dagli oneri reali (censi, canoni, livelli e simili) ed a recuperare, nel contempo, canoni pregressi di spettanza del Comune quale ente concedente. L'esigenza del Comune è quella cioè, da un lato, di garantire maggiore certezza alle situazioni giuridiche soggettive e, dall'altro, di accertare e definire la propria consistenza patrimoniale immobiliare nell'ambito del processo di ricostruzione dell'entità del proprio patrimonio immobiliare e dell'aggiornamento dell'inventario onde assicurare maggiore economicità, efficienza ed efficacia alla gestione patrimoniale. Il tutto è finalizzato anche a evitare il pagamento di eventuali oneri non dovuti (es: contributi di bonifica relativamente ad immobili sui quali il Comune risulta solo ente concedente ma non proprietario).

Tanto premesso, si disciplina con il seguente regolamento il procedimento per l'affrancazione dei terreni gravati da livelli e canoni enfiteutici:

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina gli adempimenti necessari per il calcolo del canone e per l'affrancazione di enfiteusi, livelli e usi civici legittimati dei beni immobili il cui diritto del concedente è del Comune di Atena Lucana, ai sensi dell'art. 971 e ss. del Codice Civile.

#### **Art. 2 - Affrancazione**

Attraverso l'affrancazione, l'enfiteuta o livellario assume la piena proprietà del fondo pagando una somma pari a quindici volte il canone annuo, così come disposto dall'art. 1, comma 4, della Legge n. 607/1966 e di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 143 del 23 maggio 1997.

#### **Art. 3 - Gestione e controllo del procedimento**

La gestione ed il controllo del procedimento di affrancazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico – Servizio gestione e manutenzione beni demaniali e patrimoniali - del Comune, a cui spetta la preparazione degli atti istruttori e la predisposizione delle determinazioni dirigenziali di legittimazione e affrancazione.

#### **Art. 4 - Avvio del procedimento**

Il livellario o enfiteuta che intenda affrancare il bene deve presentare domanda scritta, secondo il modello predisposto dall'Ente, indirizzata all'Ufficio comunale di cui al precedente articolo, corredata di tutti i documenti utili per il riconoscimento del possesso enfiteutico e/o per la concessione dell'affrancazione.

Qualora ci fossero più enfiteuti o livellari, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i possessori, o da un delegato. In questa ultima ipotesi deve essere allegata, pena la improcedibilità dell'istanza, una dichiarazione di accettazione e di delega al sottoscrittore di tutti gli aventi diritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Il delegato dovrà allegare opportuna dichiarazione in cui espressamente afferma di assumersi personalmente tutti gli oneri relativi all'affrancazione.

Il Responsabile del Procedimento avvia l'istruttoria accertando preliminarmente il diritto del richiedente, verificando la presenza della documentazione allegata alla richiesta e accertando, limitatamente alla documentazione presente negli archivi, la rispondenza della documentazione prodotta. In caso di carenza di documentazione invita il richiedente a integrare la domanda fissando un termine non inferiore a 15 giorni. Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione integrativa, il procedimento verrà chiuso con esito negativo, ferma restando la possibilità di presentare una nuova richiesta.

#### **Art. 5 - Canone enfiteutico e valore di affrancazione**

Per il calcolo del canone e del valore di affrancazione dei terreni, aventi destinazione agricola, urbanistica o a pubblici servizi (alla data della domanda), si procederà come segue:

##### **5.1 - CANONE ENFITEUTICO**

a) **Enfiteusi/livelli rurali**: il canone annuo già determinato, se non già regolarmente aggiornato, dovrà essere rivalutato secondo gli indici di rivalutazione ISTAT - Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) dalla data dell'ultimo canone riscosso o se anteriore, dal 01.01.1997 al 1° gennaio dell'anno in cui si richiede l'affrancazione. Qualora l'importo del canone enfiteutico non sia reperibile per variazioni allo stato originario o altre cause, esso sarà pari al Reddito Dominicale del terreno, rilevabile dalla visura catastale aggiornata, rivalutato dell'80%, così come disposto dall'art. 3, comma 50, della Legge n. 662/1996, a cui va applicata la rivalutazione ISTAT -Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati, Indice generale (senza tabacchi) dal 01.01.1997 al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata istanza di affrancazione, secondo la seguente formula:

$$Ce = RD \times 1,80 \times ISTAT$$

dove:

**Ce**: canone enfiteutico da determinare (espresso in Euro);

**RD**: Reddito Dominicale del terreno, rilevabile dalla visura catastale aggiornata (espresso in Euro).

Nei casi in cui il terreno sia classificato come Ente Urbano, il valore sarà determinato dalla media dei prezzi di mercato rilevabili da atti pubblici per comparabilità, da almeno due immobili simili e/o ad esso assimilabili.

b) **Enfiteusi/livello area a destinazione edificatoria** (residenziale e/o produttiva): si considera il **valore medio di mercato del terreno** ( $V_m = \text{€}/\text{mq} \times \text{superficie terreno}$ ) al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il canone così come individuato dal Comune ovvero applicando per analogia i criteri previsti

per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU (art. 1, comma 746, della legge n. 160/2019) moltiplicato per 1‰, secondo la seguente formula:

$$Ce = Vm \times 1\text{‰}$$

c) **Enfiteusi /livelli urbane**: ove sul terreno gravato da enfiteusi insista un fabbricato realizzato regolarmente e non abusivo dall'enfiteuta o dal livellario o dai suoi danti causa, il canone o il livello dovrà tener conto anche del valore del fabbricato realizzato, in base alla sua rendita catastale (effettiva o presunta) rivalutata del 5% e moltiplicata per il coefficiente previsti dalla legge n. 160/2019\* nonché del valore dell'area considerata edificabile, determinato come al precedente punto b), applicando l'**indice di permuta** del 25% ed un equo **saggio di rendimento**, che viene stabilito pari a 1%. Il canone, per il solo fabbricato, viene determinato, pertanto, applicando la seguente formula:

$$Ce = Rc \times 5\% \times Cm \times Ip (25\%) \times Sr (1\%)$$

dove:

**Ce**: canone enfiteutico da determinare (espresso in Euro);

**Rc**: rendita catastale immobile (espresso in Euro);

**5%** = coefficiente di rivalutazione della rendita catastale;

**Cm**: coefficienti moltiplicatori previsti dalla Legge n. 160/2019;

**Ip**: indice di permuta, stabilito nella misura del 25%;

**Sr**: equo saggio di rendimento, stabilito nella misura del 1%.

**Esempio**: immobile categoria catastale A/6 (coefficiente moltiplicatore 160) avente rendita catastale €. 100,00, senza agevolazioni per la prima casa:

$$Ce = \text{€} 100,00 \times 1,05 \times 160 \times 0,25 \times 0,01 = \text{€} 42,00$$

Il canone annuo in tal caso è pari a €. 42,00

## 5.2 - AFFRANCAZIONE

Ai sensi delle citate Leggi n. 607/1966 e n. 1138/1970, nonché Sentenza n. 143/1997 della Corte Costituzionale, il valore di affrancazione è pari a 15 (quindici) volte l'ammontare del canone enfiteutico.

Per procedere all'affrancazione si dovrà pertanto stabilire il canone enfiteutico e moltiplicarlo per 15. Inoltre, trattandosi di debito reale la cui riscossione dei canoni ha una prescrizione quinquennale, per procedere all'affrancazione dovranno essere comunque corrisposte al Comune concedente le ultime cinque annualità del canone annuo.

Pertanto viene applicata la seguente formula:

$$Vaff = (Ce \times 15) + (5 \times Ce)$$

---

\* i moltiplicatori da utilizzare sono quelli previsti per la determinazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) ai sensi dell'art. 1, comma 745, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in vigore nell'anno in cui si procede all'affrancazione

dove:

**Vaff:** valore di affrancazione (espresso in Euro);

**Ce:** canone enfiteutico determinato (espresso in Euro).

**Esempio enfiteusi/livello rurale** (destinazione urbanistica zona rurale e/o a pubblici servizi): stabilito il Canone enfiteutico per il terreno pari a €. 100,00, il valore di affrancazione sarà il seguente:

$$V_{\text{aff}} = (\text{€} \cdot 100,00 \times 15) + (5 \times \text{€} \cdot 100,00) = 1.500,00 + 500,00 = \text{€} \cdot 2.000,00$$

**Esempio enfiteusi/livello urbana:** stabilito il Canone enfiteutico immobile di categoria catastale A/6 avente rendita catastale €. 100,00, senza agevolazioni per la prima casa, pari a €. 42,00

$$V_{\text{aff}} = (\text{€} \cdot 42,00 \times 15) + (5 \times \text{€} \cdot 42,00) = 630,00 + 210,00 = \text{€} \cdot 840,00$$

Alle terre civiche su cui insistono immobili destinati a prime case, ad attività produttive agricole o artigianali o commerciali **a conduzione esclusivamente familiare**, il valore di affrancazione come sopra determinato viene ridotto della metà.

#### **Art. 6 - Conclusione fase istruttoria**

Il Responsabile del Procedimento, accertata la legittimità della richiesta di cui all'art. 4, invierà al soggetto richiedente la comunicazione dell'importo da versare per l'affrancazione, stabilito come descritto nel precedente art. 5, nonché le modalità con cui dovranno essere effettuati i versamenti, le cui ricevute dovranno essere esibite all'Ente. Ricevuto il pagamento, il funzionario Responsabile del Settore competente con Determina Dirigenziale provvederà al riconoscimento dell'affrancazione, la quale potrà essere debitamente registrata e trascritta con l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 2 della Legge n. 692/1981 in considerazione anche di quanto chiarito dall'Amministrazione Finanziaria con la Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 02 del 26/02/2004 e con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E del 20.06.2014, rinunciando all'iscrizione di ipoteca con relativo esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

La trascrizione del provvedimento di affrancazione, in esenzione delle imposte, e la conseguente voltura catastale saranno entrambe eseguite a cura e spese del richiedente.

#### **Art. 7 - Oneri**

Tutte le spese inerenti l'affrancazione del livello, enfiteusi, uso civico sono a carico del richiedente. Le spese sono riferite a:

- a) Valore di affrancazione stabilito dal precedente art. 5;
- b) Tutte le spese relative e consequenziali all'eventuale atto di affrancazione (diritti di segreteria o di rogito ed eventuali tributi per la registrazione, trascrizione e voltura)

Il versamento di cui alla lettera a) dovrà essere effettuato in favore del Comune preliminarmente alla adozione della determina di affrancazione secondo le modalità che l'ente comunicherà al richiedente.

Il richiedente, una volta effettuati gli adempimenti di cui alla lettera b), dovrà esibire al Comune copia degli relativi versamenti.

### **Art. 8 - Livelli o enfiteusi non presenti in atti di archivio**

Per i livelli o enfiteusi eventualmente non inclusi negli elenchi in possesso del Comune, o non rintracciabili in archivio, ma risultanti da visura catastale storica, si potrà procedere ugualmente all'affrancazione a seguito di richiesta del livellario/enfiteuta cui sono intestati i beni, con le modalità di cui al presente regolamento.

### **Art. 9 - Rinvio dinamico**

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale e regionale.

E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

### **Art. 10 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, conformemente all'art. 22 della legge n. 241/1990 e s.m.i., sarà pubblicata sul sito dell'Ente e tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Art. 11 - Entrata in vigore e attuazione**

Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni successivi all'efficacia della Delibera di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

L'attuazione delle attività qui previste e disciplinate potrà avvenire anche mediante progetti intersettoriali svolti al di fuori del normale orario di ufficio e finanziati con una congrua quota percentuale degli incassi derivanti dai canoni corrisposti per l'affrancazione. La Giunta comunale in fase di approvazione del progetto finalizzato stabilirà la misura dei compensi e le modalità di riconoscimento e di erogazione degli stessi al personale interno od esterno impiegato nel progetto, tenendo conto di quanto previsto, per analogia, dall'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018.

Tenuto conto delle finalità che il presente regolamento intende perseguire, in fase di prima applicazione, la Giunta Comunale potrà adottare iniziative tese a concedere dei benefici economici ai soggetti che spontaneamente presentino istanza di regolarizzazione dei canoni pregressi e/o di affrancazione del fondo.

**COMUNE DI ATENA LUCANA**  
**PROVINCIA DI SALERMO**

**Verbale n. 18 del 28/04/2020**

**IL REVISORE DEI CONTI**

Il giorno 28 del mese di aprile 2021 il sottoscritto Revisore dei Conti procede all'emissione del parere in merito al "Regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei fondi gravanti da enfiteusi, livelli e usi civici: Provvedimenti".

**Richiamato** l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

**Vista** la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei fondi gravanti da enfiteusi, livelli e usi civici: Provvedimenti";

**Esaminato** il regolamento allegato, strutturato in n. 11 Articoli;

**Considerato** che il nuovo regolamento è coerente con le norme tributarie attualmente in vigore e con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

**Tenuto conto che** sulla proposta di delibera sono presenti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;


**Tutto ciò premesso**

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto" Regolamento per il calcolo del canone e per l'affrancazione dei fondi gravanti da enfiteusi, livelli e usi civici: Provvedimenti" e sul regolamento allegato.

**Il Revisore dei Conti**

Dott. Felice Simbolo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Felice Simbolo', written in a cursive style.